COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRUZZI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3820) 261

PRESIDENTE 261, 262

PREARO, *Relatore* 261

Votazione segreta:

PRESIDENTE 263

La seduta comincia alle 9,50.

GIANNINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati *(Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato)* (3820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati », già approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1975

L'onorevole Prearo ha facoltà di svolgere la relazione.

PREARO, *Relatore*. Abbiamo al nostro esame, in sede deliberante, il disegno di legge n. 3820 che ha per oggetto la modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 convertito in legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati, disegno di legge che è stato già approvato alla unanimità dalla Commissione agricoltura del Senato nella seduta del 21 maggio scorso.

Il provvedimento nell'articolo 1 stabilisce che i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare anche in bottiglie della capacità di tre quarti di litro, in aggiunta alle confezioni già previste nel citato articolo 13 che si intende modificare.

Si tratta di una standardizzazione utile che dà solide garanzie sia ai produttori che ai consumatori per quanto riguarda una più razionale organizzazione dei lavori per l'imbottigliamento e per l'adeguamento alle confezioni in bottiglie della capacità di litri 0,750, confezione già adottata da altri paesi.

Le varie categorie interessate del settore, ed anche gli esperti, sono d'accordo nell'adozione delle misure in questione che riducono la concorrenza straniera. A tale proposito è da far rilevare che è all'esame della Comunità una proposta di direttiva in materia di imballaggio che prevede anche i recipienti da litri 0,750.

In attesa dell'approvazione di tale direttiva è opportuno l'adeguamento, da parte nostra, alla normativa in questione che costituisce, come già detto, un elemento di razionalità nel settore degli imballaggi.

Il provvedimento al nostro esame è composto di quattro articoli. Nel primo, oltre all'aggiunta della confezione di bottiglie della capacità di tre quarti di litro, si stabilisce che resta ferma la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, già abbassata anche per le altre misure. Tolleranza che poi arriva al 6 per cento in più o in meno per le bottiglie della capacità non superiore ad un decilitro.

L'articolo 2 richiama l'articolo 14 del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, che stabilisce i contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e altri vini aromatizzati. Modificando i prezzi di tali contrassegni l'articolo in esame fissa anche quello relativo alle bottiglie della capacità di litri 0,750 che non era contemplato nel citato decreto-legge.

L'articolo 3 richiama l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. In merito al livello di riempimento, che non può essere a piacimento, viene fissato un limite precisato dal decreto precedentemente indicato. Infatti l'articolo 29 prescrive per le bottiglie da litri 2 e 1,750 un livello di riempimento di centimetri 9 sotto il raso bocca e per quelle da un litro un livello di riempimento di centimetri 7. Così fissato il margine del cosiddetto collo della bottiglia, mancava il margine per la bottiglia al nostro esame: anch'esso è fissato in centimetri 7. Bisogna tenere presente che viene fissato il margine, non solo per motivi di estetica ma perché i vini possono oscillare in funzione della temperatura. Questo è il contenuto del disegno di legge sul quale siamo chiamati ad esprimere il nostro parere.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Prearo per la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito in legge con legge 16 marzo 1956, n. 108, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Salvo le disposizioni di cui al successivo articolo 15, i vini aromatizzati possono essere conservati fuori dello stabilimento di produzione o di imbottigliamento e circolare soltanto se confezionati in bottiglie di capacità:

1) di due litri;
2) di un litro;
3) di tre quarti di litro;
4) di mezzo litro;
5) non superiore a un decilitro.

Ferma restando la tolleranza del 2,5 per cento di cui al secondo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, per le bottiglie della capacità di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente comma, per la bottiglia di cui al successivo punto 5) è consentita una tolleranza del 6 per cento in più o in meno ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 3 del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611, convertito in legge con legge 15 settembre 1964, n. 762, è sostituito dal seguente:

« I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti vermouth e gli altri vini aromatizzati, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, sono modificati come segue:

fino a un decilitro di litro	lire 10
da litri 0,500	lire 10
da litri 0,750	lire 25
da litri 1,000	lire 30
da litri 2,000	lire 60 »

(*È approvato*).

ART. 3.

Dopo la lettera *E*) del primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'articolo 7 della legge 18 marzo 1968, n. 498, e dall'articolo 7 della legge 9 ottobre 1970, n. 739, è aggiunta, limitatamente ai vini aromatizzati, il seguente alinea:

« EA) capacità litri 0,750 al livello di riempimento di centimetri 7 sotto il raso bocca ».

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica dell'articolo 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati » (3820).

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bardelli, Bortolani, Columbu, De Leonardis, Di Marino, Esposto, Giannini, Lo Porto, Miroglio, Pegoraro, Pisanu, Pisoni, Prearo, Schiavon, Scutari, Speranza, Sponziello, Stella, Talassi Renata, Traversa, Truzzi, Valensise, Vetrone, Zurlo.

La seduta termina alle 10,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO